



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III Sezione Civile

Piano del Consumatore n. 9/2019

Il Giudice dott.ssa Maria Grazia Lamonica,

esaminato il piano del consumatore depositato nell'interesse di Giuseppe Guerrera (c.f. GRRGPP68B061234X), integrato in data 26 luglio 2019,

letta la relazione depositata dall'OCC ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, anch'essa integrata in data 26 luglio 2019;

lette le osservazioni depositate nell'interesse della Dinamica Retail S.p.A e della Compass Banca S.p.A.,

osserva quanto segue,

Fatto e diritto

L'istante, Guerrera Giuseppe, rappresenta la sussistenza, alla data di deposito del piano del consumatore, di un'esposizione debitoria complessivamente pari ad euro 109.084,92 così distinta per ogni singolo creditore:

1. euro 23.829,09 in favore della Compass Banca S.p.A.;
2. euro 17.173,32 in favore della Fidelity S.p.A.;
3. euro 15.160,48 in favore della Findomestic Banca S.p.A.;
4. euro 19.184,00 in favore della Dinamica Retail S.p.a.;
5. euro 9.922,45 in favore della Santander Consumer Bank S.p.A.;
6. euro 13.604,29 in favore della Unicredit S.p.A.;
7. euro 7.556,32 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
8. euro 2654,97 in favore dell'Agenzia delle Entrate;

A questi importi deve essere aggiunto il complessivo importo di euro 5253,22, dovuto dall'istante per il pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC, nella misura di euro 2753,22 e dell'avv. Dello Vicario, pari ad euro 2500,00 (cfr. integrazione al piano del 26.07.2020).



Il ricorrente rappresenta di essere nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni sopra indicate sussistendo un forte squilibrio tra il reddito disponibile, al netto di quanto necessario alle esigenze di mantenimento del proprio nucleo familiare, e gli impegni finanziari assunti.

In particolare, Guerrera Giuseppe rappresenta che il suo nucleo familiare si compone di 4 persone: Guerrera Giuseppe (ricorrente, unico percettore di reddito), Fabozzi Raffaellina (moglie del ricorrente, casalinga), Guerrera Raffaele (figlio) e Guerrera Giorgia (figlia) e che le spese mensili necessarie al sostentamento della famiglia ammontano ad euro 1420,00 mensili, includendo tra queste anche le spese mensili necessarie per la cura della sindrome di Temple di cui è affetta la figlia Giorgia.

A fronte dunque di reddito mensile netto di euro 1800,00 e delle spese mensili di sostentamento della famiglia, sopra indicate per euro 1420,00, il ricorrente deduce di essere in sovraindebitamento, non riuscendo a far fronte al pagamento della somma mensile di euro 1345,00, quale ammontare mensilmente dovuto per i debiti contratti per soddisfare le esigenze familiari.

A fronte, dunque, della debitoria di euro 5.253,22 in prededuzione, di euro 2.693,84 in privilegio (tenendo conto che l'originario debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione pari ad euro 7556,52, a seguito di domanda ex art. 1 commi 184 e 185 l. 145/2018, risulta ridotto alla complessiva somma di euro 38,87, rispetto alla quale nel piano se ne prevede il pagamento integrale; mentre resta invariato il debito di euro 2654,97 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, rispetto al quale risulta proposto nel piano il pagamento al 100%) e di euro 98.873,63 al chirografo, il ricorrente con il piano del consumatore, integrato in data 26.07.2019, propone il pagamento della complessiva somma di euro 27.721,79, in 76 rate mensili dell'importo di euro 380,00 ciascuna (ad eccezione delle rate n. 8, 15, 16 e 76 di minor importo) al fine del pagamento integrale dei crediti in prededuzione nella misura del 100% nei primi 15 mesi dall'omologa del piano; dei crediti privilegiati nella misura del 100% dalla 16esima alla 23esima rata; nonché dei crediti chirografari nella misura del 20% (per un totale di euro 19.774,73) dalla 24 alla 76esima rata, da ripartire tra i creditori secondo quanto indicato nel piano stesso (cfr. pag. 8 piano originario per suddivisione della rata mensile destinata agli istituti di credito).

Alla detta proposta di piano del consumatore il ricorrente ha allegato relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2021 redatta dall'OCC, dott. Angelino Errico, anch'essa integrata in data 26 luglio 2019.

Risultano depositate osservazioni da parte della Dinamica Retail s.p.a. (cfr. deposito del 19.02.2020) e della Compass Banca S.p.A (cfr. dep. ricorrente del 3.06.2020).



Il Tribunale rileva in primo luogo che sussiste il dedotto squilibrio tra entrate ed uscite mensili inerenti il mantenimento del nucleo familiare e le obbligazioni assunte.

Infatti dalla documentazione prodotta e dalla relazione resa dall'OCC è emerso che il ricorrente è titolare di stipendio mensile di euro 1800,00, che, al netto della somma mensile di euro 1345,00 dovuta per far fronte alla debitoria sussistente in capo al ricorrente, si riduce ad euro 455,00 che risultano insufficienti a far fronte alle spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare, per come rappresentante anche dall'OCC nelle relazioni in atti, nella complessiva misura di circa 1420,00 mensili.

Ne discende che è indubbio che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento.

A fronte del rilevato squilibrio economico, il Tribunale rileva che sussiste in capo al ricorrente il requisito della meritevolezza all'omologa del piano del consumatore proposto, per come richiesto dalla normativa di riferimento.

Invero, il Giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Il ricorrente deduce che l'attuale indebitamento si è creato nel corso degli anni, atteso che egli per far fronte alle esigenze del proprio nucleo familiare, tra cui anche le spese relative alle cure della figlia affetta da sindrome di Temple, ha fatto in più occasioni ricorso a prestiti personali che hanno inciso in maniera progressivamente determinante sulla propria busta paga.

Ora, dall'analisi compiuta risulta che l'attuale indebitamento, eccezion fatta per gli importi vantati da Agenzia delle Entrate Riscossione di ammontare sostanzialmente irrisorio, è per lo più connesso a prestiti personali le cui causali, laddove presenti, sono "altro", "spese familiari" o "acquisto auto" e dunque riconducibili a necessità familiari.

Il Tribunale rileva che si tratta di contratti di finanziamento tutti stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 124 bis TUB, con la conseguenza che – gravando sull'ente finanziatore l'obbligo di valutare il merito creditizio ai sensi della predetta norma – è la stessa concessione del credito che deve ritenere compiuto con esito positivo il predetto controllo, salvo in alternativa dover ipotizzare a carico delle società di finanziamento un'ipotesi di concessione abusiva del credito.

L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati, non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato del debitore, che anzi fino al



deposito del piano, per come evidenziato anche dall'OCC nella relazione ex art. 9 comma 3bis l. 3/2012, ha continuato ad adempiere alle obbligazioni assunte con gli istituti di credito e con le finanziarie nonostante le rappresentate difficoltà economiche.

Sussiste pertanto il requisito della meritevolezza prevista dalla legge.

Va poi osservato, che il piano come proposto è stato attestato dall'Organismo di Composizione della Crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine, all'alternativa liquidatoria.

In merito a tale ultimo profilo, va rilevato che il piano del consumatore assicura il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20% del *quantum* dovuto alla data di deposito del piano.

Risultano dunque infondate le censure mosse dai creditori in merito alla mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che il patrimonio del Guerrera è rappresentato da un immobile il cui valore di vendita, alla luce delle valutazioni compiutamente espresse dall'OCC nella relazione ex art. 9bis depositata in data 26.07.2019, risulta essere di circa 26.594,00 euro, da due veicoli di scarsissimo valore commerciale (risultano valutati in atti per complessivi euro 1600,00), oltre al reddito da lavoro del ricorrente, impignorabile per oltre 1/5, a fronte di somme destinate al piano pari ad euro 27.721,79.

Pertanto, alla luce anche della tempistica di liquidazione del bene immobile, deve ritenersi confermata la convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale i creditori chirografari non troverebbero una più rapida ed ampia soddisfazione.

Va al riguardo altresì evidenziata che risulta legittima l'esclusione dal piano delle somme di cui il ricorrente godrà in futuro a titolo di TFR.

L'art. 2120, comma 1 c.c. prevede che *“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto”*.

Secondo la giurisprudenza di legittimità il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, appunto ai sensi della norma citata, al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa (Cass. 6 febbraio 2018, n. 2827), essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento. Essa costituisce, infatti, una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento sopra indicato, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura solo alla fine del rapporto lavorativo.

Da tale principio derivano coerenti conseguenze, in particolare, in materia di (decorrenza della) prescrizione (Cass. 18 febbraio 2010, n. 3894, Cass. 23 aprile 2009, n. 9695, Cass. 6 febbraio



2018, n. 2827; Cass. 23 maggio 2014, n. 11579), di nullità della rinuncia ad esso (Cass. 28 maggio 2019, n. 14510, secondo cui il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto).

In conclusione, il credito a titolo di TFR rappresenta una risorsa economica futura che non può all'attualità essere messa a disposizione dal ricorrente in favore dei creditori né valutata nel giudizio comparativo con l'alternativa procedura di liquidazione giudiziale nel corso della quale non maturerebbe.

Per quel che attiene poi alla capacità del ricorrente di sostenere l'impegno economico previsto nel piano, si rappresenta, per come sottolineato anche dall'OCC, che il Guerrera è titolare del reddito mensile da lavoro a tempo indeterminato di euro 1800,00. Per cui potendo dalla data di omologa del piano il ricorrente usufruire dell'intero importo di tale busta paga - venendo meno le trattenute per cessione del quinto e per delega di pagamento- ne discende, a fronte di necessità familiari per euro 1420,00, la sostenibilità del piano proposto, fondato su rate mensili dell'importo di euro 380,00.

La proposta è in linea con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con l'età della parte proponente il piano, con la sua prospettiva di vita e condizione economica.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, ed assorbito per quanto sopra indicato ogni contrario rilievo, è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto dal ricorrente.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto nell'interesse del sig. Guerrera Giuseppe, per come integrato in data 26.07.2019;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;



- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.

- dispone che il presente provvedimento sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 12.11.2020

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Maria Grazia Lamonica

